

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-207 del 17/01/2023
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-bis - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SICUREZZA SOC. CONS. A R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA FARNETI n. 5 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IPPC DI PRETRATTAMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN GOMMA (PUNTO 5.3.b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) NELL'INSTALLAZIONE ESISTENTE SITA IN COMUNE DI MASSA LOMBARDA, LOCALITÀ FRUGES, VIA ARGINE SAN PAOLO n. 18/A- AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2023-224 del 17/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno diciassette GENNAIO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-bis - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SICUREZZA SOC. CONS. A R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA FARNETI n. 5 – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IPPC DI PRETRATTAMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN GOMMA (PUNTO 5.3.b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) NELL'INSTALLAZIONE ESISTENTE SITA IN COMUNE DI MASSA LOMBARDA, LOCALITÀ FRUGES, VIA ARGINE SAN PAOLO n. 18/A- AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'avvio e lo svolgimento dell'**attività IPPC di pretrattamento (R12) di rifiuti non pericolosi in gomma** di cui al punto 5.3.b2) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in seguito ad interventi di riorganizzazione e potenziamento nell'installazione esistente "non già soggetta ad AIA" sita in Comune di Massa Lombarda, località Fruges, Via Argine San Paolo, n. 18/A, **Albatros Ecologia Ambiente Sicurezza Soc. Cons. a r.l.** (CF/P.IVA 02288230390) avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Farneti n. 5, risulta titolare nella persona del proprio legale rappresentante dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** rilasciata con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4679 del 06/10/2020 e smi;
- a decorrere dal 01/02/2022 risulta data completa attuazione dell'AIA n. 4679 del 06/10/2020 e smi, come comunicato dal gestore ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi (ns. PG/2022/14070);

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 4679 del 06/10/2020 e smi presentata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 29/04/2022 (ns. PG/2022/72582) così come successivamente integrata a titolo volontario in data 16/01/2023 (ns. PG/2023/7258), riguardante variazioni al sistema di gestione dei rifiuti prodotti internamente (PFU tritutati);

RICHIAMATI:

- ✓ il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- ✓ la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- ✓ la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- ✓ la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- ✓ la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- ✓ la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PRESO ATTO che con la modifica comunicata, il gestore prospetta in particolare:

- l'incremento, senza alcuna variazione impiantistica, dei quantitativi massimi dei rifiuti in uscita costituiti dagli PFU triturati che in attesa del conferimento agli impianti di destinazione finale possono essere detenuti in cumuli nelle preposte aree di deposito (Area B e, all'occorrenza, Area 1) in ragione dell'effettiva densità dei rifiuti stessi risultata, a seguito della messa in esercizio dell'impianto, pari a 0,6 t/m³ (anziché pari a 0,5 t/m³ come stimato dal gestore in fase progettuale e assunto in AIA);
- la riclassificazione dei rifiuti in uscita costituiti dagli PFU triturati con codice EER 191204 (anziché 160103, come assunto in AIA), trasmettendo l'apposita planimetria di depositi e stoccaggi aggiornata nella revisione n. 4 datata gennaio 2023;

PRESO ATTO che la suddetta variazione dei quantitativi massimi di PFU triturati in deposito nell'Area B (da 3.300 t a 3.800 t) e, all'occorrenza, nell'Area 1 (da 460 t a 530 t) comunicata ai fini dell'AIA non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio incendio per cui, prima di darne attuazione, il gestore provvederà agli adempimenti previsti in materia di prevenzione incendi, rendendo al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco apposita dichiarazione a firma di tecnico abilitato, con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'art. 4 del DPR n. 151/2011;

CONSIDERATE le indicazioni fornite nella risposta del Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) con nota n. 14928 del 08/02/2022 all'istanza di interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi relativo alla corretta attribuzione del codice EER per il "ciabattato" prodotto dalla lavorazione degli PFU finché lo stesso conserva la qualifica di rifiuto, da cui emerge in particolare che:

- il ciabattato è prodotto da un processo di recupero che avviene attraverso la frantumazione degli PFU e l'estrazione dell'acciaio in essi contenuto, da cui si ottiene una miscela di materiali di pezzatura variabile;
- sebbene la frantumazione non comporti una sostanziale variazione della composizione complessiva degli PFU di origine, il ciabattato che ne deriva per effetto del trattamento, ha caratteristiche fisiche diverse rispetto agli PFU stoccati in cumulo, almeno in termini di forma e di pezzatura dimensionale, che ne determinano, ad esempio, un differente comportamento al dilavamento e alla propagazione della combustione e, dunque, differenti modalità gestionali e operative;
- il codice EER appropriato da attribuire al ciabattato risulta il 191204, in quanto rifiuto a base di gomma prodotto dalla triturazione degli PFU effettuata in un impianto di trattamento meccanico dei rifiuti, altresì il codice EER 160103 è attribuito esclusivamente all'intero PFU;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della LR n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "*Quinta Circolare IPPC*") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni gestionali comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;

- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4679 del 06/10/2020 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4679 del 06/10/2020 e smi, per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto è determinata secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 soprarichiamata con le riduzioni di cui alla L. n. 1/2011, come da AIA n. 4679 del 06/10/2020 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito. Tale garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia, che non subisce alcuna variazione in termini di ammontare e di durata, dovrà essere adeguata per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SU proposta del responsabile del procedimento, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare le variazioni al sistema di gestione dei rifiuti prodotti internamente (PFU triturati) comunicate ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi dal gestore in data 29/04/2022 (ns. PG/2022/72582) e sommariamente descritte nelle premesse, come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4679 del 06/10/2020 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4679 del 06/10/2020 rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, a **Albatros Ecologia Ambiente Sicurezza Soc. Cons. a r.l.** (CF/P.IVA 02288230390) avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Farneti n. 5, per l'avvio e lo svolgimento dell'**attività IPPC di pretrattamento (R12) di rifiuti non pericolosi in gomma** di cui al punto 5.3.b2) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in seguito ad interventi di riorganizzazione e potenziamento nell'installazione esistente "non già soggetta ad AIA" sita in Comune di Massa Lombarda, località Fruges, Via Argine San Paolo, n. 18/A, come di seguito indicato;

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B2)** dell'Allegato all'AIA n. 4679 del 06/10/2020 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	<i>ALTA</i> (€ 1.000,00)	<i>MEDIA</i> (€ 500,00)	<i>BASSA</i> (€ 250,00)
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 29/04/2022 (ns. PG/2022/72582), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4679 del 06/10/2020 e smi con versamento effettuato in data 27/04/2022 per un importo pari a € 250,00.

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. 4679 del 06/10/2020 e smi, si prende atto che i quantitativi massimi di PFU triturati che possono essere detenuti in deposito temporaneo nell'Area B (da 3.300 t a 3.800 t) e, all'occorrenza, nell'Area 1 (da 460 t a 530 t) sono da intendersi pari, rispettivamente a 3.800 t e 530 t. A tali rifiuti non pericolosi prodotti dal pretrattamento mediante operazioni di selezione, cernita e triturazione (R12), è altresì da intendersi attribuito l'appropriato codice EER 191204, restando identificati con codice EER 160103 esclusivamente i rifiuti costituiti dagli PFU interi.
- 2.c) La **descrizione dell'assetto impiantistico** di cui al **paragrafo C1.3)** dell'Allegato alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4679 del 06/10/2020 e smi è così aggiornata:

C1.3) Descrizione dell'assetto impiantistico

Si tratta di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in gomma composto da:

- ✓ sezione di stoccaggio (R13) e pretrattamento mediante operazioni di selezione, cernita e triturazione (R12) di rifiuti non pericolosi costituiti da Pneumatici Fuori Uso (PFU) da destinare al successivo recupero finale esterno, energetico o di materia.

Gli PFU interi in ingresso sono messi in riserva, in cumuli, in due aree pavimentate (denominate A1 e A2) con capacità massima istantanea di stoccaggio rispettivamente pari a 220 t e 490 t, entrambe delimitate sul lato est da una parete in muratura di altezza pari a 2 m e sui lati nord, sud da pareti prefabbricate in cls.

Gli PFU stoccati vengono caricati per mezzo di pala meccanica o gru a polipo e avviati al pretrattamento (per un quantitativo massimo annuo fissato pari a 35.000 t/anno) in due distinte linee di triturazione poste in area pavimentata sotto tettoia, aventi operatività pari a 16 h/giorno per 250 giorni/anno:

- *Linea Ap: costituita da un sistema di carico con trasportatore a tapparelle metalliche, un tritratore a doppio azionamento idraulico, un vaglio a margherite, un sistema di trasporto con nastri, in grado di ottenere esclusivamente:*
 - ✓ *taglio primario (o ciabatta non calibrato, di dimensioni tipicamente superiori a 300 mm) con potenzialità oraria pari a 6 t/h, corrispondente ad una capacità massima giornaliera pari a 96 t/giorno;*

- ✓ ciabatta C3 (di dimensioni nominali indicative > 100 mm x 100 mm) con potenzialità oraria pari a 5 t/h, corrispondente ad una capacità massima giornaliera pari a 80 t/giorno;
- Linea N: costituita da un nastro di carico, un tritratore primario a doppio rotore con lame fisse e lame rotanti, un sistema di vagliatura e ricircolo, un separatore magnetico, in grado di ottenere:
 - ✓ taglio primario (o ciabatta non calibrato, di dimensioni tipicamente superiori a 300 mm) con potenzialità oraria pari a 15 t/h, corrispondente ad una capacità massima giornaliera pari a 240 t/giorno;
 - ✓ ciabatta C1 (di dimensioni nominali indicative pari a 50 mm x 50 mm) con potenzialità oraria pari a 10 t/h, corrispondente ad una capacità massima giornaliera pari a 160 t/giorno;
 - ✓ ciabatta C2 (di dimensioni nominali indicative pari a 100 mm x 100 mm) con potenzialità oraria pari a 15 t/h, corrispondente ad una capacità massima giornaliera pari a 240 t/giorno;
 - ✓ ciabatta C3 (di dimensioni nominali indicative > 100 mm x 100 mm) con potenzialità oraria pari a 15 t/h, corrispondente ad una capacità massima giornaliera pari a 240 t/giorno;

previa selezione e cernita (sia manuale, sia con l'ausilio di una pala gommata dotata di polipo) per la rimozione di eventuali materiali/oggetti estranei e il raggruppamento in classi diverse in funzione della tipologia e dimensioni:

- pneumatici di tipo P, costituiti in generale da pneumatici da moto, scooter, quad, MP3, enduro, auto, SUV, LCV, industriali e agricoli (diametro esterno fino a 650 mm);
- pneumatici di tipo M, costituiti in generale da pneumatici da autocarro, bus, motrici, trailers, industriali e agricoli (diametro esterno compreso tra 650 mm e 1200 mm);
- pneumatici di tipo G: pneumatici agricoli e industriali (diametro esterno maggiore di 1200 mm).

In attesa del conferimento agli impianti di destinazione finale, i rifiuti prodotti costituiti dagli PFU tritratati di cui al **codice EER 191204** sono sottoposti a **deposito temporaneo** in cumuli (distinti per pezzatura) in un'area pavimentata (denominata B) di superficie complessiva pari a circa 1.700 m², delimitata su 2 lati e su parte del terzo da pannelli prefabbricati in cls di altezza pari a 5 m, per un quantitativo massimo pari a **3.800 t**; all'occorrenza, può altresì essere utilizzata anche l'area A1 per un quantitativo massimo pari a **530 t**, evitando qualsiasi promiscuità con i rifiuti in ingresso. La movimentazione degli PFU tritratati verso l'Area B avviene tramite apposito sistema di trasporto a nastri, dotato di copertura;

[...omissis...]

- 2.d) Le condizioni stabilite nell'AIA per la **gestione dei rifiuti** sono aggiornate sostituendo le prescrizioni n. 7 e n. 20 impartite nel **paragrafo D2.8)** dell'Allegato all'AIA n. DET-AMB-2020-4679 del 06/10/2020 e smi, con le seguenti:

Prescrizioni

[...omissis...]

7. In attesa del conferimento agli impianti di destinazione finale, gli PFU tritratati di cui al codice EER 191204 sono sottoposti a deposito temporaneo nell'area B (in cumulo appoggiato alle pareti perimetrali di altezza massima pari a 4,5 m, per un quantitativo massimo pari a 3.800 tonnellate) e, all'occorrenza, anche nell'area A1 (in cumulo appoggiato alle pareti perimetrali di altezza massima pari alle pareti stesse, per un quantitativo massimo pari a 530 tonnellate) in alternativa dedicata alla messa in riserva dei rifiuti in ingresso per cui, al fine di evitare qualsiasi promiscuità, utilizzata qualora preventivamente completamente svuotata da PFU interi di cui al codice EER 160103.

[...omissis...]

20. Lo stato dei luoghi dedicati a deposito temporaneo/stoccaggio dei rifiuti deve rispecchiare fedelmente quanto riportato nell'apposita planimetria ("Planimetria di impianto – depositi e stoccaggi" nella revisione 04 datata gennaio 2023), da mantenere presso l'installazione a disposizione degli organi di controllo.

[...omissis...]

3. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare, tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere con riferimento al presente atto.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi possono essere proseguite nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente.

Presso l'installazione, unitamente all'AIA, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo;

4. Di dare atto che la garanzia finanziaria richiesta, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
5. Di dare atto che restano invariate tutte le restanti condizioni contenute nell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4679 del 06/10/2020 e smi;
6. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Massa Lombarda, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
7. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Ermanno Errani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.